



PROT.

3595 | EL | IX-3 | GN | mf

RIFER. / BEZUG _____

38100 TRENTO / TRIENT 28 marzo 2007

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461/201308 - Fax 0461/201310-260839
E-mail: ripaist@regione.taa.it

OGGETTO / BETRIFFT L.R. 20 marzo 2007, n. 2
«Principi in materia di
ordinamento del perso-
nale dei comuni».

CIRCOLARE N. 1/EL/2007

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	
Protocollo n. PROT-07-0001481	
Data: 04/04/07	
N. pagine: 3	1 di 1
<input checked="" type="checkbox"/> ARRIVO	<input type="checkbox"/> PARTENZA

38100

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino - Alto Adige
LORO SEDI

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO

39100

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 - Enti locali
Via Crispi, 8
BOLZANO

38100

Ai Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 21
TRENTO

39100

Ai Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Macello, 4
BOLZANO

Ai Comprensori
della Provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali
della Provincia autonoma di Bolzano
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni B.I.M.
della regione Trentino - Alto Adige
LORO SEDI

Nel Bollettino Ufficiale della Regione numero straordinario di data 22 marzo 2007 viene pubblicata la legge regionale 20 marzo 2007, n. 2 concernente «Principi in materia di ordinamento del personale dei comuni».

Il nuovo testo normativo trova il suo fondamento nell'art. 65 dello Statuto di autonomia che, riproponendo esattamente il testo dell'art. 56 del primo Statuto di autonomia del 1948, ha attribuito ai comuni della nostra regione una competenza costituzionalmente garantita in materia di ordinamento del personale da essi dipendente.

L'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 aveva già ribadito alla luce della riforma del Titolo V parte seconda della Costituzione di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 l'autonomia organizzativa e regolamentare, oltretutto statutaria in capo ai comuni.

Tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 132/2006 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 55 della succitata L.R. n. 7/2004, l'articolo 1 della L.R. n. 2/2007 si propone di fissare alcuni principi generali ai quali i comuni dovranno attenersi nel normare l'ordinamento del proprio personale, ad integrazione di quanto già contenuto nel DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni.

L'abrogazione commi 104, 105 e 106 dell'art. 18 della L.R. n. 10/98 vuole valorizzare l'autonomia organizzativa dei comuni eliminando alcune disposizioni di dettaglio.

L'abrogazione esplicita del corso-concorso quale unica modalità di accesso alla dirigenza comunale, che per le sue particolari modalità di organizzazione e svolgimento nonché per la sua onerosità lo faceva divenire uno strumento di non facile utilizzazione, appare coerente con le finalità che la nuova legge regionale n. 2/2007 intende perseguire e di fatto rimette all'autonomia dei comuni la scelta della procedura per conferire la qualifica dirigenziale o l'abilitazione all'esercizio di funzioni dirigenziali che non può comunque prescindere dal concorso pubblico nelle sue diverse accezioni (cfr. art. 37 comma 2 primo periodo DPRReg. 3/L/2005). Si potrà quindi ancora passare per il corso-concorso, ma tale procedura sarà scelta e normata all'interno delle scelte regolamentari che ciascuna amministrazione comunale andrà a fare.

La scelta di non abrogare l'art. 37 comma 1 DPRReg. 3/L/2005 viene giustificata dal fatto di consentire ai comuni della provincia di Trento di poter continuare ad utilizzare lo strumento della qualifica dirigenziale nel mentre quelli della provincia di Bolzano, non potendola più utilizzare, stante la sua abolizione operata fin dal contratto di comparto dd. 8.7.1994, dovranno continuare ad utilizzare lo strumento dell'abilitazione all'esercizio di funzioni dirigenziali per la preposizione alle singole strutture organizzative di livello dirigenziale.

La scelta regolamentare dovrà tener conto della complessità degli affari demandati alle singole strutture organizzative di livello dirigenziale e direttivo ai fini di individuare l'adeguatezza del titolo di studio e delle competenze professionali richieste quali requisiti per l'accesso a tali posizioni funzionali e per l'affidamento di tali incarichi.

Il requisito del possesso del diploma di laurea per l'accesso alla qualifica dirigenziale e alle procedure abilitanti all'esercizio di funzioni dirigenziali, presupposto per l'affidamento di incarichi dirigenziali, in analogia a quanto già previsto a livello normativo (cfr. art. 28 decreto legislativo 165/2001) e dai contratti di lavoro per il settore degli enti locali a livello provinciale, appare indispensabile per quanto si riferisce alle nuove attribuzioni della suddetta qualifica o abilitazione dirigenziale. Alla luce anche di quanto previsto dalla lettera f) dell'art. 1, comma 4 della L.R. 1/1993 s.m.i. introdotta con la presente L.R. n. 2/2007, in relazione alla equivalenza dell'abilitazione all'esercizio di funzioni dirigenziali già conseguita presso le pubbliche amministrazioni del medesimo comparto e comparto a livello provinciale, con riferimento ai rispettivi ordinamenti, si precisa che tale principio intende valorizzare le diverse professionalità esistenti all'interno dell'intero comparto dell'amministrazione pubblica operante nelle due Province autonome utilizzando processi di mobilità interenti. Si ritiene, inoltre, che in base anche al consolidato brocardo «*tempus regit actum*», le abilitazioni all'esercizio di funzioni dirigenziali già conseguite secondo i rispettivi ordinamenti allora vigenti ed in base ai requisiti allora richiesti, siano conformi al principio sopra richiamato contenuto nella lettera f) del comma 4 dell'art. 1 della già citata L.R. n. 1/1993 s.m.i.; ne consegue che le abilitazioni all'esercizio delle funzioni dirigenziali e direttive attribuite nel rispetto dell'allora vigente normativa e prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 10/1998 mantengono il loro valore.

I principi contenuti nelle lettere da a) a f) del comma 4 dell'art. 1 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 così come modificato dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 7/2004 e dell'articolo 1, comma 1 della presente L.R. n. 2/2007, dovranno trovar adeguata attuazione nella nuova disciplina regolamentare che i comuni andranno ad adottare attuando ed integrando quanto già previsto dall'art. 21 della L.R. n. 1/1993 in materia di organizzazione degli uffici comunali.

L'esplicito riconoscimento dell'autonomia regolamentare ai Comuni che l'art. 1 della presente L.R. n. 2/2007 contiene deve essere una occasione per rendere più efficace l'azione amministrativa che i Comuni sono chiamati a svolgere nei confronti dei propri concittadini migliorando l'efficienza del sistema organizzativo comunale, rendendo più flessibili le strutture e ottimizzando nel contempo le risorse a disposizione.

Con i migliori saluti.

LA VICEPRESIDENTE E
ASSESSORA AGLI ENTI LOCALI
- Luisa Ghecchi -

